

# IfinConsulting News

## ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'avvento del 1° gennaio 2019, una vasta platea di soggetti passivi IVA sarà chiamata ad adottare il processo di fatturazione elettronica tra privati. Una domanda che ci si è posti e che è stata posta all'Agenzia delle Entrate in vista dell'avvio del nuovo obbligo, riguarda il pagamento dell'imposta di bollo, che, quasi banale a dirsi, con la fatturazione elettronica non potrà vedere apposta direttamente sul documento la marca da bollo, ma richiederà il pagamento del bollo in maniera telematica.

Una volta di più, va ricordato che le fatture soggette ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

In caso di fattura cartacea, il pagamento dell'imposta di bollo richiedeva l'applicazione della marca da bollo sul documento; altra cosa se la fattura risulta essere un documento nativo informatico. In quest'ultimo caso il riferimento normativo risulta essere il DM 17 giugno 2014, che fornisce indicazioni in merito all'assolvimento virtuale dell'imposta.

Il decreto succitato ha introdotto infatti un'agevolazione, indicando all'art. 6 le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. Nello specifico, il legislatore ci ricorda che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento, con modalità esclusivamente telematica (attraverso un F24 presentato all'Agenzia delle Entrate); inoltre, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto DM 17 giugno 2014.

Dopodiché il legislatore ha fornito indicazioni anche in merito ai libri ed ai registri soggetti all'imposta fin dall'origine e tenuti in modalità informatica, indicando che per essi il pagamento dell'imposta è dovuto ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. Pertanto, per quanto riguarda la fattura B2B, il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML l'apposito campo "DatiBollo" e pagare l'imposta in modalità telematica seguendo quanto indicato dal DM 17 giugno 2014, ovvero, in un'unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; riportando per ciascuna fattura, che il bollo è stato assolto ai sensi del decreto succitato.

Inoltre, in merito all'autorizzazione preventiva da chiedere per assolvere al pagamento in maniera telematica, si era già espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E del 2015, in cui viene fatto presente che "(...) la disciplina relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici. Per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l'assolvimento dell'imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642, ma il versamento dell'imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio".

### SOMMARIO

Assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche .....Pag. 1

Il Garante: la fatturazione elettronica va ripensata...Pag. 2

Il Decreto Fiscale DL 119/2018 .....Pag. 3

1. Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 16





## IL GARANTE: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VA RIPENSATA

Il Garante della Privacy in un parere rilasciato il 15 novembre scorso ha rilevato delle criticità relative al sistema strutturato per far partire dal primo gennaio 2019 la trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche tra imprese e privati. Il provvedimento del Garante ha evidenziato numerose problematiche riguardo la compatibilità della fatturazione elettronica B2B con la normativa in materia di protezione dei dati personali, definita nel Regolamento UE n°679/2016.

*In primis*, nel provvedimento è stato fatto presente che per l'adozione del provvedimento del 30 aprile 2018 n°89757 e di quello del 5 novembre scorso, entrambi dell'Agenzia delle Entrate, non è stato consultato il Garante. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato criticità nel ruolo che l'Agenzia delle Entrate, attraverso il sistema di interscambio (SDI), assume in qualità di "postino"; nello specifico, si è fatto presente che con questo ruolo l'Agenzia consulerà i dati non solo per assolvere agli obblighi fiscali, ma anche ai fini di controllo. Come afferma il Garante *"Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Altre criticità derivano dalla scelta dell'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore."*

Ulteriori criticità derivano dalla scelta di rendere disponibili ai consumatori tutte le fatture in formato XML sul portale dell'Agenzia, anche in assenza di una puntuale richiesta degli stessi. Un trattamento del genere comporta un ingiustificato incremento dei rischi per i diritti e la libertà di tutti i cittadini privati, insiti in un trattamento massivo e informatizzato di dati accessibili tramite un applicativo web. Questa scelta si pone in contrasto con i principi di privacy by design e privacy by default.

Il Garante ha poi reso evidenti dei rischi relativi alla figura degli intermediari e al ruolo assunto da quest'ultimi. In particolare, per il Garante si dovrebbero individuare delle misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Andrà prestata attenzione al sistema delle deleghe delineato nel provvedimento del 5 novembre 2018; per il Garante non risulta chiaro il ruolo assunto da parte degli intermediari e degli altri soggetti delegati rispetto al trattamento dei dati personali, anche di dettaglio, contenuti nelle fatture elettroniche emesse e ricevute; alcuni degli intermediari, infatti, operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.

Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall'Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità riguardo i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l'utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Il provvedimento è stato trasmesso in copia sia al Presidente del Consiglio dei ministri, sia al Ministero dell'Economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.





## IL DECRETO FISCALE DL 119/2018

Il 23 ottobre scorso, il legislatore ha emanato il DL decreto fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio 2019, che, tra le novità, dà disposizioni in materia sia di fatturazione elettronica che di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con questo nuovo decreto il legislatore ha voluto incentivare la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Come prima cosa, ci si è interessati al tema delle **sanzioni relative alla fatturazione elettronica**, specificando all'art. 10 *che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 i soggetti passivi IVA che non saranno in grado di emettere le fatture tardivamente, non saranno sanzionabili se le emetteranno entro la liquidazione relativa al momento di effettuazione dell'operazione. Inoltre, si prevede l'applicazione di una sanzione al 20% se l'emissione è ritardata entro la liquidazione successiva (per esempio, un contribuente mensile che emette fattura entro il 16 aprile per un'operazione risalente al 5 febbraio).*

Per quanto riguarda poi l'**emissione delle fatture**, il legislatore ha modificato l'art. 21 del DPR 633/1972 prevedendo che **"la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione e che tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura"** (art. 11 c.1); tali modifiche si applicheranno a partire dal 1°luglio 2019.



In materia di **annotazione delle fatture emesse**, l'art. 12 modifica l'art.

23 del DPR 633/1972, andando a sostituire il primo comma: *"il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 comma 4 lett. b) DPR 633/1972) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese."*

Ci sono novità anche riguardo la **registrazione degli acquisti**; il decreto elimina l'obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione prevista dall'art. 25, D.P.R. n. 633/1972; però bisogna ricordarsi che il Decreto legge in oggetto non è stato ancora convertito in legge e che per questo motivo gli articoli riportati al suo interno potrebbero subire delle modifiche.

Infine, sono previste delle **semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA**, infatti l'art. 14 afferma che *"entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente"* e si modifica il comma 3 dell'articolo 1 del DLgs. 127/2015 che in riferimento alla razionalizzare del procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate prende in considerazione i **soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**, eliminando così la precedente dicitura, che faceva riferimento anche ai soggetti identificati nel territorio dello Stato.

Nel DL 119/2018 il legislatore affronta anche il tema relativo alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** (art. 17). In questo caso si prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2020 i soggetti, quali commercianti al minuto e soggetti assimilati, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/1972 (il registro dei corrispettivi). Tali disposizioni si applicano anticipatamente a partire dal 1 luglio 2019 per quei soggetti che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Resteranno in vigore, per il periodo d'imposta 2019, le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.





**IFIN SISTEMI srl a socio unico**  
**PADOVA . MILANO . ROMA .**

PD. Via G. Medici 9/A 35138

Tel. 049.5001500

Fax 049.5001692

[www.ifin.it](http://www.ifin.it)

[www.conservazionesostitutiva.it](http://www.conservazionesostitutiva.it)

Oltre a ciò, è previsto per quei soggetti che vendono farmaci di poter rispettare l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tal caso, la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente.

Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto sarà concesso un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo verrà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e verrà a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Tale credito d'imposta non soggiace agli attuali limiti di compensazione.

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2020, si reintrodurrà la lotteria degli scontrini, che prevede la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti, nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Per garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, il legislatore prevede l'istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2020 e di sei milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 (art. 18 c. 2 DL 119/2018).

## I SERVIZI DI IFINCONSULTING

### **Consulenza**

Consulenza normativa.

Consulenza archivistica e archivistico-informatica.

Redazione di documenti (atti di nomina del responsabile della conservazione e del responsabile del trattamento dei dati personali) di pareri e di contratti.

Verifica della rispondenza alle prescrizioni normative (Audit).

Supporto per il conseguimento dell'accreditamento presso AgID.

### **Formazione**

Corsi sulla dematerializzazione (ambito privato, pubblico e settore clinico).

Corsi sulla fatturazione elettronica B2G e B2B.

Corsi di formazione del responsabile della conservazione.

Corsi di aggiornamento normativo.